

Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato Modifica regolamentaria inerente alla tariffa per gli agriturismi

La Modifica

Art. XX

Attività agrituristiche

Sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'art. 2135 cod. civ., riconosciuta a livello normativo sia nazionale che regionale, a favore di tali attività si applica una apposita categoria tariffaria, che tenga conto, sia per la parte ricettiva che per la parte destinata a ristorazione, dell'assimilabilità alla tariffa prevista per le utenze domestiche.

Analogo trattamento dovrà essere accordato in presenza di attività agrituristiche non dotate di contatore, in relazione alle quali dovrà essere applicata la tariffazione *a forfait* prevista per le attività agricole in generale, da commisurarsi in relazione alle dimensioni dell'azienda agricola a cui appare legato lo svolgimento dell'attività agriturbistica.

La tariffa di cui ai commi precedenti si applica soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare e non è suscettibile di applicazione analogica alle strutture ricettive alberghiere, cui si applicano le disposizioni ordinarie previste dal vigente regolamento.